	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Bilancio Economico di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvati dall'Assemblea Consortile nella seduta del 11 aprile 2019;

### PREMESSA

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta del Servizio di Teleriscaldamento (L. 221/2012 e s.m.i. art.34 c.20)**

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali.

Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 e dal D.L. n. 83/2012.

Ma anche quest'ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.


Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate, trova quindi applicazione l'ordinamento comunitario e, per quanto applicabile, il D.Lgs. 175/2016.

In particolare si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

- Art. 102 (ex art. 86):

“È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.


Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. In house providing.

Recenti sospensioni giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato che: “L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'In house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)”.

L'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento del servizio pubblico locale di teleriscaldamento presso la sede centrale dell'Azienda di via Lombardia n. 59 a Desio (MB).

#### **NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA**

In tema di teleriscaldamento, il quadro normativo appare ancora piuttosto disarmonico ed in divenire. Prima considerazione che può ricondurre la definizione del Teleriscaldamento quale Servizio Pubblico Locale risiede nel fatto che la stessa Legge Regionale 26/2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - all'art. 33 bis, comma 3 bis, tra i diversi servizi annovera il teleriscaldamento.

In secondo luogo, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nel dicembre 2011, nella comunicazione in cui ha dato avvio all'indagine conoscitiva sul settore del Teleriscaldamento afferma che il legislatore ha fornito solo una definizione "indiretta" del teleriscaldamento in un decreto ministeriale del 2005. Inoltre, l'attività di teleriscaldamento non è soggetta a regolamentazione delle condizioni di fornitura da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas. La qualificazione del servizio di Teleriscaldamento quale Servizio Pubblico Locale è piuttosto dibattuta ed allo stato attuale non esistono riserve di legge a favore di determinati soggetti per l'installazione e gestione di sistemi di teleriscaldamento.

L'Indagine conoscitiva sul settore del teleriscaldamento dell'Autorità di cui sopra, pubblicata nel marzo 2014, ha rilevato che numerosi Comuni hanno qualificato il servizio di TLR come "servizio pubblico locale" per motivi che appaiono del tutto contingenti alla particolare situazione storica.

In questo quadro normativo, si è posto il problema della qualificazione del servizio di TLR quale servizio pubblico locale in alcune specifiche situazioni.


La giurisprudenza amministrativa non è stata nel tempo concorde riguardo alla qualificazione del TLR come SPL, dando rilievo ad aspetti differenti nelle differenti decisioni. Tuttavia nel gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha evidenziato che la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto la qualifica di "servizio pubblico locale" a quelle attività caratterizzate:

- sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico;
- sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

La qualifica di servizio pubblico locale è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un'apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio.

L'Authority, dopo avere preso atto dei discordanti precedenti giurisprudenziali in materia, ha sottolineato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2396/2013, pur facendo perno sui dati specifici del caso di specie, fonda la verifica dei requisiti oggettivi per l'individuazione del TLR come SPL in larga misura sui vantaggi ambientali che il TLR garantisce.

Il teleriscaldamento è, infatti, soltanto una delle tecnologie che permettono di soddisfare il bisogno primario di riscaldare gli ambienti e fornire acqua calda rispetto ad altre tecnologie concorrenti (e in particolare quelle tradizionali a combustibili fossili); tuttavia, esso può permettere di soddisfare tale bisogno in maniera più efficiente dal punto di vista energetico (recupero del calore altrimenti disperso) e ambientale (riduzione delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> e altri inquinanti). In tale ampio quadro di riferimento occorre, peraltro, precisare che, in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione (cfr. sentenza n. 4870/2012), il servizio di teleriscaldamento può ricondursi ai servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall'ente tramite un'inequivoca scelta amministrativa.

	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

### **INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE IL SERVIZIO**

Presso la sede centrale di Via Lombardia n. 59 Desio (MB) la fornitura di energia termica avviene attraverso una rete di teleriscaldamento, ovvero, una rete che permette la distribuzione attraverso reti di tubazioni coibentate (perlopiù interrata) di acqua calda, surriscaldata o vapore, proveniente da una grossa centrale di produzione. Con tale sistema l'acqua arriva agli edifici operando negli impianti di riscaldamento o raffreddamento, e successivamente ritorna alla stessa centrale a una temperatura più bassa o più alta;

Per la città di Desio l'unico operatore economico responsabile della fornitura di energia termica è la società interamente pubblica Brianza Energia Ambiente B.E.A. Gestioni S.p.A. di Desio (MB) Via Gaetana Agnesi n. 272, con una rete che si estende per oltre 40 chilometri nei Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Nova Milanese e Varedo;

Il termovalorizzatore di Brianza Energia Ambiente non produce solo energia elettrica, ma anche calore pulito, che viene distribuito sul territorio attraverso la rete di teleriscaldamento: un metodo innovativo e a basso impatto ambientale per produrre e distribuire calore sfruttando l'attività di trasformazione dei rifiuti;

L'impianto di termovalorizzazione trasforma i rifiuti dapprima in energia termica (vapore) e poi in energia elettrica. Il calore residuo di questo procedimento viene ulteriormente recuperato da una centrale termica connessa al termovalorizzatore di Desio, che raccoglie l'acqua calda prodotta e, attraverso un impianto di pompaggio, la avvia a una rete di condotte diffuse sul territorio.

La temperatura dell'acqua che viene avviata nelle tubature si aggira attorno ai 90°C; gli allacciamenti che trasportano l'acqua calda alle utenze consentono il prelievo dalla rete del calore necessario agli usi richiesti (riscaldamento, acqua calda sanitaria etc.) in assoluta sicurezza.

Il servizio di teleriscaldamento offre inoltre la funzione di teleraffrescamento, che consente di sfruttare l'impianto anche nei mesi caldi: durante la stagione estiva, attraverso una serie di assorbitori di calore, il sistema permette una efficace climatizzazione degli ambienti a costi sensibilmente inferiori rispetto a un normale condizionatore.

L'utilizzo del teleriscaldamento comporta due significativi vantaggi per l'utente e per il territorio. Sul piano della sostenibilità ambientale il servizio permette un sensibile abbattimento dell'inquinamento atmosferico e dei gas prodotti dalle caldaie a gas metano che provocano l'effetto serra, inoltre, il sistema di teleriscaldamento è vantaggioso anche da un punto di vista economico: il calore arriva direttamente all'utente a una tariffa sensibilmente più bassa delle alternative a metano e gasolio.

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**


Affidamento diretto servizio pubblico locale a società interamente pubblica.

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

L'energia termica che verrà utilizzata per la rete di teleriscaldamento è prodotta da impianto di termovalorizzazione alimentato da rifiuti urbani permettendo quindi di sfruttarne al meglio le potenzialità e godere di incentivi anche economici oltre che indubbi vantaggi di risparmio ed efficienza energetica ed ambientale.

Non può non rilevarsi che il modo migliore di far emergere, almeno nel medio/lungo periodo, la possibile superiorità del TLR sul piano ambientale ed energetico consiste nel fare in modo che il prezzo del calore prodotto dai differenti sistemi siano riflessi nel costo sostenuto per il riscaldamento. In questo modo, gli obiettivi di tutela ambientale e di risparmio energetico non solo sono meglio temperati con quelli di tutela della concorrenza, ma gli stessi meccanismi di mercato potrebbero essere strumento per il raggiungimento di tali obiettivi.

In particolare si ritiene che i benefici accordati al TLR dovrebbero essere basati sull'effettivo contributo ambientale ed energetico del servizio di TLR rispetto ai sistemi di riscaldamento alternativi. In questo calcolo

	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

occorrerebbe tener conto sia dei combustibili utilizzati dal TLR (nel nostro caso recupero di calore prodotto dal processo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani), sia delle perdite di rete, sia dei sistemi di riscaldamento sostituiti.

La climatizzazione degli edifici rappresenta una delle fonti più importanti di emissioni di CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub> nell'aria e la maggior fonte di consumi di energia sia nel settore civile che nell'intera economia.

L'incentivazione dell'efficienza nella produzione ed utilizzazione del calore può dunque rappresentare una fonte primaria di risparmi di energia per il sistema economico. Per tale motivo, le politiche comunitarie e nazionali volte all'efficienza energetica si sono concentrate sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e sull'uso di tecnologie di climatizzazione che permettano di risparmiare energia primaria e di contenere le emissioni nocive.

#### VERIFICATO CHE:

- l'importo dell'approvvigionamento di cui all'oggetto risulta comunque inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, ovvero inferiore a €. 40.000,00;
- è possibile procedere con affidamento diretto servizio pubblico locale purché adeguatamente motivato ai sensi della L. n. 221/2012 che, ai commi 13-18, prevede una sintetica normativa afferente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

#### RITENUTO quindi di:

- procedere mediante affidamento diretto servizio pubblico locale, affidando la fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento, alla società **Brianza Energia Ambiente B.E.A. Gestioni S.p.A. di Desio (MB) Via Gaetana Agnesi n. 272;**
- provvedere alla nomina, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);


**DATO ATTO** che, in ottemperanza della legge 136 del 13/08/2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato e riferito alla fornitura in oggetto è **ZD12B976AB** per un importo complessivo di €. 20.000,00;

**CONSIDERATO** che il presente costituisce Atto a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**VISTI** il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'Azienda;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, DISPONE

1. di avviare, per le motivazioni descritte in premessa, la procedura per l'affidamento della fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento per l'anno 2020 presso la sede centrale di Desio (MB) – Via Lombardia n. 59;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Nicoletta Rossana Grazioli, Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di affidare la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi della L. n. 221/2012 commi 13-18, mediante affidamento diretto servizio pubblico locale, con approvazione diretta dei costi applicati, alla società **Brianza Energia Ambiente B.E.A. Gestioni S.p.A. di Desio (MB) Via Gaetana Agnesi n. 272 – C.F. 83002320154 e P.IVA 00985990969** per un costo annuo stimato complessivo pari a €. **20.000,00 (+ IVA di legge)**;
4. di imputare il costo complessivo di €. 20.000,00 (+ IVA di legge) alle voci e centri di costo indicati nella tabella di seguito riportata:

 <b>Consorzio Desio Brianza</b> Azienda speciale consortile	<b>Atto gestionale del Direttore Generale</b>
<b>Data 16 gennaio 2020</b>	<b>n. 08/2020</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura di energia termica a servizio sede aziendale di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) allacciata alla rete di teleriscaldamento - nomina RUP e individuazione fornitore</b>

Codice	Voce di Costo	C.d.C.	Importo
03.03.004	Riscaldamento	SEDE	<b>€ 20.000,00</b>

5. di disporre il pagamento a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) entro i limiti degli impegni assunti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Alfonso Galbusera)

**Visto per presa visione**

Nicoletta Rossana Grazioli – Direttore Amministrativo \_\_\_\_\_

Lavinia Macri – Responsabile Amministrativo \_\_\_\_\_